



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Via Sen. Pellegrini, 4 - 31038 - Paese (TV) - C.F. e P.IVA 00389950262

Tel. 0422 - 457711 Fax 0422 - 457710

Protocollo n. 14260
Ordinanza n. 45

Lì, 07/06/2010

Oggetto: Ordinanza per la disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 20 del vigente *"Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing"*, approvato con deliberazione consiliare n. 32 in data 31.05.2010 che prevede che gli orari giornalieri di dette attività sono fissati con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 *"Disciplina dell'attività di estetista"*;

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 *"Disciplina dell'attività di estetista"*;

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 *"Disciplina dell'attività di acconciatore"*;

RICHIAMATA la precedente ordinanza comunale n. 2744 del 20.6.2007 con la quale è stata definita la disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista;

SENTITE, nei termini di legge, le seguenti rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere prot. n. 12.268 del 12.5.2010:

- *Artigianato Trevigiano Casartigiani - C.A.S.A. di Treviso;*
- *Confartigianato - Associazione Artigiani della Marca Trevigiana di Treviso;*
- *Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - C.N.A di Treviso;*
- *Federclai Veneto di Padova;*

VISTI i pareri favorevoli espressi dalle Associazioni di categoria medesime;

DATO ATTO, in relazione all' art. 20 del Regolamento comunale sopraccitato che non si ritiene opportuno fissare:

- **all'articolo 1:** una fascia più ristretta rispetto a quella prevista dalla Regione dalle 7.00 alle 22,00 lasciando la libera scelta degli esercenti orari più ridotti;
- **all'articolo 2:** eventuali deroghe alla chiusura domenicale e festiva, anche in analogia a quanto previsto per le attività al dettaglio;
- **all'articolo 3, comma 4:** la previsione della comunicazione degli orari al Comune in quanto si ritiene sufficiente la pubblicità degli orari mediante apposito cartello esposto dall'esercente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

che – con decorrenza dalla data odierna – gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono fissati come segue:

Articolo 1 - Orario giornaliero

Le attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Articolo 2 - Chiusure obbligatorie e relative deroghe

	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Telefono e Fax 0422 457772 e-mail unicopaese@tin.it Orario: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 10.30 - 12.30; Mercoledì: 15.00 - 17.00 Chiuso al pubblico martedì e giovedì
---	---

1. Le attività osservano la chiusura domenicale e festiva.
2. In occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse o di particolari esigenze aziendali, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Articolo 3 - Scelta dell'orario

1. Gli orari, liberamente scelti dai singoli operatori nella fascia oraria di cui all'articolo 1, potranno prevedere un intervallo di chiusura intermedia o l'orario continuato, ed orari differenziati per giorni della settimana e per periodi dell'anno.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato dovrà essere conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4. Per la scelta dell'orario non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune. La variazione dell'orario comporta esclusivamente l'aggiornamento del relativo cartello.

Articolo 4 - Cartello orario

È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario di apertura.

Articolo 5 - Sanzioni e controlli

1. Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.
2. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 22 del vigente regolamento comunale di settore.

Articolo 6 - Norme finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto.
2. Con l'adozione del presente provvedimento, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 2744 del 20.6.2007 avente ad oggetto "*Disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista*", che pertanto deve intendersi abrogata.

IL SINDACO
f.to Dott. Francesco Pietrobon